

4. Cosa fare per dare vita ad una società di ingegneria

Il soggetto o i soggetti che intendono costituire una società per lo svolgimento di attività di ingegneria e architettura, ad esempio una società a responsabilità limitata, deve sottoscrivere un **capitale minimo** di Euro 10.000,00 presso un istituto di credito fiduciario (per i giovani fino a 35 anni il nuovo art. 2463-bis del codice civile prevede un euro di capitale sociale, fino a 10.000 euro) e sottoscrivere l' "**atto costitutivo**" di fronte ad un Notaio.

Va peraltro segnalato che la riforma del diritto societario ha innovato la disciplina dell'atto costitutivo, eliminando ogni riferimento allo statuto (in particolare l'art. 2463, al punto 7, adesso stabilisce che "le norme relative al funzionamento della società" siano indicate nell'atto costitutivo e lo stesso articolo non fa più rinvio all'art. 2328, terzo comma, che stabilisce per le spa che lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società "costituisce parte integrante dell'atto costitutivo"). In tema di società per azioni, invece, il legislatore interviene in senso opposto prevedendo lo "statuto" che "costituisce parte integrante dell'atto costitutivo" (art. 2328, terzo comma).

Ancorché, quindi, rispetto al passato, non sembri più obbligatorio per le Srl redigere lo "**statuto**", si ritiene in ogni caso preferibile e consigliabile farlo.

L'atto costitutivo va depositato, entro venti giorni dalla stipula, **presso il registro delle imprese** sito nella città dove ha sede legale la neo-costituita società. In genere di questo adempimento si occupa il Notaio incaricato, che ha anche cura di trasmettere ai soci il numero di partita iva della società reperito, appunto, dal registro delle imprese. Alla registrazione consegue poi **l'iscrizione alla Camera di Commercio** locale.

La società di ingegneria, come accennato al paragrafo 3, in base all'articolo 36 dell'Allegato II.12, provvede poi alla **nomina del direttore tecnico, laddove abbia intenzione di operare nel settore pubblico.**

A tale riguardo va tenuto presente che la **nomina deve comunque risultare da un atto ufficiale della società** (anche a fini di verifica dell'ANAC o della stazione appaltante).

Dalla lettura dell'articolo non si desume che il professionista che la società indica debba essere necessariamente un dipendente, potendo essere anche un consulente, ancorché ciò sia poco opportuno, dati i compiti e le funzioni a lui attribuite. Pertanto di norma il direttore tecnico è un socio, o un dipendente della società.

Nel solo ambito dei rapporti con committenti privati, la società di ingegneria (così come la società di professionisti, i raggruppamenti temporanei e i consorzi stabili) deve procedere alla **comunicazione dei dati all'Autorità nazionale anticorruzione**, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 148 – vedasi paragrafo 3).

Per le società che operano nell'ambito pubblico, tale obbligo è venuto meno a seguito della cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria, dichiarato dall'Anac con il Comunicato del Presidente del 27 giugno 2023 **a decorrere dal 1° luglio 2023**, in applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), che agli artt. 34-40 dell'Allegato II.12, Parte V, non prevede più l'obbligo per gli operatori economici di iscrizione al predetto Casellario. La cessazione degli obblighi di comunicazione dei dati all'Anac è stata ribadita dall'Autorità nazionale anticorruzione con il comunicato dell'8 novembre 2023, con il quale essa ha invitato le società a non

trasmettere più i dati e i documenti previsti dalla normativa abrogata, avvertendo che tutte le comunicazioni dei dati previsti dal previgente DM 263/2016 saranno archiviate.

Nell'ambito dei rapporti con committenti privati, residuano dunque in capo alle società di ingegneria esclusivamente l'obbligo di depositare l'atto costitutivo presso il registro delle imprese e la conseguente iscrizione presso la Camera di commercio locale.

Un ulteriore adempimento, conseguente a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 e dall'articolo 36, comma 7 dell'Allegato II.12, è costituito dall'iscrizione della società presso la Cassa di previdenza "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale" ai fini del **versamento a – generalmente – Inarcassa del cosiddetto contributo oggettivo** (il 4% che si espone in fattura al committente e ogni anno si versa alla Cassa di previdenza).

A tale proposito si rinvia a quanto specificato dalla Cassa (<https://www.inarcassa.it/per-te/azienda/societa-di-ingegneria/obblighi-delle-societa-di-ingegneria>), con l'avvertenza che l'irregolarità contributiva risulta elemento ostativo (causa di esclusione) alla partecipazione a gare di appalto di servizi di ingegneria e architettura.

La società di ingegneria, nei soli rapporti con committenti privati, è infine tenuta a stipulare una copertura assicurativa per la **responsabilità civile professionale** come disposto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (vedasi capitolo 3).